

**COMUNE DI SESTO FIORENTINO**  
**PROVINCIA DI FIRENZE**

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI  
PUBBLICITARI, DELLE AFFISSIONI E DELLE  
FRECCE PRIVATE DI INDICAZIONE**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°      del**

<b>Piano generale degli impianti pubblicitari, delle affissioni e delle frecce private di indicazione</b>
---

<b>TITOLO I - CRITERI GENERALI .....</b>	<b>3</b>
CAPO 1 Criteri Generali – Dimensionamento – Zone .....	3
Art. 1 Finalità .....	3
Art. 2 Zonizzazione .....	3
Art. 3 Classificazione dei mezzi pubblicitari regolati dal piano generale degli impianti .....	3
Art. 4 Tipologia dei mezzi pubblicitari .....	3
Art. 5 Norme comuni a tutte le zone - Limitazioni, divieti, prescrizioni.....	7
Art. 6 Veicoli speciali destinati a pubblicità itinerante .....	8
<b>TITOLO II - IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE .....</b>	<b>8</b>
Art. 7 Definizione .....	8
Art. 8 Dimensionamento del piano .....	8
Art. 9 Tipologie .....	9
<b>TITOLO III - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI .....</b>	<b>9</b>
Capo I – Disciplina degli “altri mezzi pubblicitari” .....	9
Art. 10 Definizione .....	9
Art. 11 Localizzazioni degli impianti .....	9
Art. 12 Sponsor per manutenzione del verde pubblico .....	10
Capo II - Disciplina delle preinsegne e frecce segnaletiche .....	10
Art. 13 Oggetto .....	10
Art. 14 Categorie delle frecce per tipologia di attività segnalata .....	10
Art. 15 Divisione del territorio ai fini di cui al presente Capo.....	10
Art. 16 Piano delle installazioni .....	11
Art. 17 Divieti di installazione .....	11
Art. 18 Tipologia e installazione impianti .....	12
Art. 19 Identificazione di frecce e impianti. ....	12
Art. 20 Oneri e responsabilità installazione e manutenzione.....	12
Art. 21 Installazione su impianti esistenti. ....	12
Art. 22 Cessione e dismissione degli impianti .....	13
<b>TITOLO IV - INSEGNE.....</b>	<b>13</b>
Art. 23 Insegne di esercizio .....	13
<b>TITOLO V - ALLEGATI.....</b>	<b>15</b>
Art. 24 Allegati.....	15

## **TITOLO I - CRITERI GENERALI**

### **CAPO 1 Criteri Generali – Dimensionamento – Zone**

#### **Art. 1 Finalità**

1. Il Piano Generale degli impianti pubblicitari mediante le prescrizioni contenute nelle presenti norme nel rispetto delle leggi generali e specifiche nazionali, regionali e comunali, definisce, disciplina e controlla su tutto il territorio comunale di Sesto Fiorentino le tipologie, la quantità e l'ubicazione degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni visibili da spazi pubblici o di uso pubblico.
2. Il presente piano detta inoltre la disciplina generale per l'installazione delle insegne di esercizio sul territorio comunale.

#### **Art. 2 Zonizzazione**

1. Il territorio comunale è suddiviso, agli effetti dell'installazione di mezzi pubblicitari, nelle seguenti zone, conformemente al Piano strutturale, approvato con D.CC. n. 18 del 30/03/2004:
  - a. Aree Urbane storiche;
  - b. Aree Urbane recenti;
  - c. Aree Produttive;
  - d. Poli funzionali esistenti;
  - e. Aree libere intraurbane;
  - f. Aree urbane non consolidate;
  - g. Aree collinari a prevalente naturalità;
  - h. Aree agricole pedecollinari e collinari;
  - i. Aree agricole di pianura;
2. L'individuazione di tali zone è contenuta nelle tavole 2 e 2b del Piano strutturale vigente.

#### **Art. 3 Classificazione dei mezzi pubblicitari regolati dal piano generale degli impianti**

1. I mezzi pubblicitari sono così classificati:
  - a. Impianti affissionali
  - b. Altri impianti pubblicitari
  - c. Insegne di esercizio

#### **Art. 4 Tipologia dei mezzi pubblicitari**

1. Il presente articolo descrive le tipologie di mezzi pubblicitari consentiti sul territorio del Comune di Sesto Fiorentino.
2. Le tipologie di mezzi pubblicitari, secondo la classificazione di cui all'art. 3, sono le seguenti:
  - A. Impianti affissionali
  - B. Altri impianti pubblicitari
    - B.1. Impianti pubblicitari permanenti
    - B.2. Impianti pubblicitari temporanei
  - C. Insegne di esercizio

##### **A. Impianti affissionali**

Gli impianti affissionali sono costituiti da supporti atti ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale, le affissioni di natura commerciale e le affissioni dirette su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Gli impianti ammessi per le affissioni sono:

**1. Poster**

Struttura monofacciale o bifacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti di formato cm. 600 (largh.) x 300 (alt.).

**2. Bacheca**

Elemento costituito da supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un solo manifesto di cm 70 (largh.) x 100 cm (altezza) (1 foglio); utilizzabili per fini sociali e istituzionali, sono consentite su suolo privato o pubblico. Nelle zone di cui all'art. 2, comma 1, lettera a, le bacheche dovranno essere realizzate conformemente al tipo indicato dal Comune.

**3. Cartello o Tabella autoportante**

Struttura monofacciale o bifacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti. Tutte le plance autoportanti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70 (largh.) x 100 cm (altezza), nei seguenti formati:

Piccolo:           a) 1 foglio: 70 cmx100 cm  
                      b) 2 fogli: 140 cmx100cm / 100 cmx140cm

Grande:           a) 4 fogli: 140 cmx200 cm / 200 cmx140 cm  
                      b) 8 fogli: 280 cmx200 cm

**4. Cartello o tabella murale**

Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, apposte su muri. Tutti gli impianti hanno di regola dimensioni pari o multiple di cm 70 (largh.) x 100 cm (altezza), nei seguenti formati:

- Piccolo:           a) 1 foglio: 70 cmx100 cm  
                      b) 2 fogli: 140 cmx100cm / 100 cmx140cm

- Grande:           a) 4 fogli: 140 cmx200 cm / 200 cmx140 cm  
                      b) 8 fogli: 280 cmx200 cm

**5. Totem affissionali**

Struttura complessa con spazi pubblicitari monofacciali di forma allungata di altezza massima ml. 3.

**B. Impianti pubblicitari**

**B.1. Impianti pubblicitari permanenti**

**1. Preinsegna**

Elemento bidimensionale monofacciale finalizzato alla indicazione della sede dell'attività a cui si riferisce. Per la colorazione e dimensione si fa riferimento al contenuto del Titolo III – Capo II del presente Piano.

**2. Poster**

Struttura monofacciale o bifacciale con superfici adeguatamente delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti di formato cm. 600 (largh.) x 300 (alt.).

**2. Cartello o tabella autoportante**

Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido o semirigido, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, da installarsi lungo le strade o fuori di esse in spazi non pertinenti di attività produttive e/o terziarie; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Non può essere luminoso o illuminato.

I formati ammessi nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino sono:

a) 140 cm (largh.) x 200 cm (altezza)  
b) 200 cm (largh.) x 2,80 cm (altezza)

### **3. Cartello o tabella murale**

Struttura monofacciale con superfici adeguatamente delimitate apposte su muri.  
I formati ammessi nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino sono:

- a) 70 cm (largh.) x 100 cm (altezza)
- b) 100 cm (largh.) x 1,40 cm (altezza)
- c) 140 cm (largh.) x 200 cm (altezza)

### **4. Bacheca**

Elemento costituito da supporto rigido e da uno sportello in vetro con una dimensione massima di cm 70 cm x 100 cm; utilizzabili per esposizione di locandine dei giornali, per esposizione di menu, di tariffe o per altri scopi pubblicitari; le bacheche sono consentite su suolo privato o pubblico. Nelle zone di cui all'art. 2, comma1, lettera a, le bacheche dovranno essere realizzate conformemente al tipo indicato dal Comune.

### **5. Impianti pubblicitari di servizio**

Si definisce «impianto pubblicitario di servizio» qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta (art. 47 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495). Per il presente Piano si intendono limitati alle cabine telefoniche, alle pensiline, ai cestini dei rifiuti e alle paline di fermata dei mezzi di trasporto pubblico. Le pensiline potranno supportare messaggi pubblicitari mono o bifacciali luminosi, illuminati o privi di luce solo su una delle due pareti laterali.

### **6. Impianti di pubblicità e propaganda collocati in impianti sportivi**

Si definiscono "impianti di pubblicità o propaganda" i pannelli, i parapetti e qualunque altro manufatto non luminoso collocati in impianti sportivi e finalizzati alla pubblicità o alla propaganda di formato massimo ammissibile non superiore a 6 mq.

### **7. Totem**

Si definisce totem il manufatto costituito da scritte in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli e da marchi, realizzato su sostegni autonomi, mono-bi-tri facciali (lato massimo 1,5 ml.) aventi un'altezza massima di ml. 4,5. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. E' ammesso solo nelle Aree Produttive e nei Poli Funzionali esistenti, di cui all'art. 3 del presente Piano.

### **8. Impianto Pubblicitario su pareti cieche**

#### **8.1 Trompe l'oeil o mezzo pittorico**

Manufatto pubblicitario monofacciale illuminato o privo di luce, inserito nel recupero di facciate cieche mediante la realizzazione di un trompe-d'oeil o di altro intervento decorativo o artistico che sia in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Il manufatto ha le dimensioni della facciata stessa e può essere realizzato solo su quegli immobili per i quali viene acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia attraverso la presentazione di una richiesta di parere preventivo idonea a verificare la compatibilità morfologica ed architettonica con il complesso immobiliare stesso e con l'intorno. Il messaggio pubblicitario sarà inserito organicamente e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale, e dovrà essere solo relativo a messaggi di natura commerciale, riferiti all'esercizio o agli esercizi presenti nell'immobile.

## **8.2 Gigantografia**

Manufatto pubblicitario monofacciale, illuminato o privo di luce, posizionato su parete completamente cieca e che interessa l'intera facciata. E' ammesso solo su edifici pubblici per messaggi di natura commerciale.

### **B. 2. Impianti pubblicitari temporanei**

#### **1. Stendardo, striscione, mezzo pittorico, prisma, locandina, cavalletto**

Elemento pluridimensionale finalizzato alla promozione pubblicitaria di attività commerciali, realizzato in materiale di qualsiasi natura privo di rigidità, privo di una superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa. Lo stendardo potrà essere utilizzato unicamente per iniziative commerciali limitate nel tempo come previsto all'art. 7 co. 5 del Regolamento. La locandina, il cavalletto e il prisma possono essere realizzati in materiale rigido e privo di luce. Lo stendardo sarà ancorato ai pali della pubblica illuminazione e avrà dimensioni (obbligatorie) di cm. 130x190.

#### **2. Gigantografia su ponteggi**

Elemento bidimensionale monofacciale privo di rigidità che occupa tutta la superficie di ponteggi o recinzioni di cantiere ed è a questi opportunamente ancorato. E' ammesso solo per messaggi di natura commerciale e alle seguenti condizioni:

##### **2.1 Gigantografia pubblicitaria.**

Il messaggio pubblicitario può interessare tutto l'impianto o solo una parte di esso, purché inserito armonicamente nella gigantografia; può essere illuminato o privo di luce. Non è ammesso nelle *Aree Urbane storiche*, e sull'*Edilizia di base*, sull'*Edilizia di base atipica* e sull'*Edilizia speciale*, individuate nella tavola 2 del Regolamento urbanistico vigente.

##### **2.2 Gigantografia artistica**

La gigantografia, perché sia definibile artistica, dovrà riportare in via preferenziale o il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di una opera d'arte che ha attinenza con l'edificio o un'immagine con altro contenuto artistico..

Il messaggio pubblicitario dovrà essere inserito organicamente nella gigantografia e non dovrà essere circoscritto in un riquadro che lo astrae da tutta la superficie dell'impianto; dovrà essere posizionato nella parte inferiore dell'impianto e dovrà occupare una superficie non superiore al 20% della superficie totale della gigantografia.

In alternativa al messaggio pubblicitario la gigantografia può ospitare il logo dello sponsor che dovrà occupare una superficie non superiore al 40% della superficie totale della gigantografia.

#### **3. Pubblicità su recinzioni di cantiere**

Su recinzioni di cantiere possono essere collocati cartelli e tabelloni temporanei; gli impianti pubblicitari non potranno superare le dimensioni di metri sei (lunghezza) per metri tre (altezza), posti ad altezza minima di 1,50 ml. da terra parallelamente al senso di marcia e nel rispetto delle distanze tra i mezzi previste dalla normativa vigente.

### **C. Insegne**

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. L'insegna di esercizio può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

## **Art. 5 Norme comuni a tutte le zone - Limitazioni, divieti, prescrizioni**

1. La collocazione di ogni mezzo pubblicitario su opere d'arte e sugli edifici di importanza storica e monumentale ed in particolare negli edifici vincolati, nonché nell'ambito e in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, è disciplinata dalla normativa vigente in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
2. I mezzi pubblicitari non potranno comunque essere installati in modo da coprire o interferire con gli elementi decorativi degli edifici quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano, lesene, né interessare arcate di portici e sottoportici e relative strutture architettoniche.
3. E' vietato il collocamento di mezzi pubblicitari alle mazzette dei negozi e sulle saracinesche, nonché sulla tinteggiatura e sul rivestimento di queste che, pur avendo intento pubblicitario, alterino o modifichino le caratteristiche tipologiche del fabbricato.
4. Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e in presenza di sottostanti bozze, contenute nella misura delle stesse. In presenza di molteplici targhe potrà essere richiesta l'apposizione di un unico portatarghe.
5. Non sono consentite iscrizioni pubblicitarie sui lampioni.
6. Impianti pubblicitari, di tipologia o caratteristiche dimensionali diverse da quelle previste dal presente Piano, o in altre localizzazioni rispetto a quelle individuate negli allegati di cui all'art. 24, sono ammessi solo se insistono su aree di pertinenza di opere pubbliche e solo se realizzate con project – financing, sulla base di soluzioni progettuali ivi ricomprese e valutate ammissibili nell'ambito della stessa procedura di valutazione complessiva dell'intervento.
7. Gli impianti pubblicitari collocati in impianti sportivi di proprietà comunale o nella piena disponibilità del Comune, dati e/o da dare in gestione, potranno dalla Giunta Comunale, in deroga a quanto previsto all'art. 14 del Regolamento, essere affidati direttamente a terzi con modalità, termini e condizioni che verranno stabilite dal competente Organo con apposito atto adeguatamente motivato.
8. La pubblicità luminosa posta fuori dei centri abitati non può essere realizzata con luce intermittente né con intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadro e comunque non deve provocare abbagliamento. Entro i centri abitati l'intensità luminosa non deve superare 250 candele per metro quadro e comunque non deve provocare abbagliamento. Nella pubblicità luminosa installata fuori dei centri abitati, entro ml. 15,00 dalla carreggiata stradale, è vietato l'uso del colore rosso o verde ad una distanza dagli impianti semaforici inferiore a ml. 300,00. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare posti di pronto soccorso, quella verde per indicare le farmacie.
9. Sui chioschi, pensiline e strutture similari, l'installazione di mezzi pubblicitari è consentita solo se compresa entro la sagoma del manufatto senza sporgere dal perimetro strutturale e nel rispetto delle distanze indicate dall'art. 51 del D.P.R. n. 495/1992.
10. La pubblicità fonica dovrà essere svolta con le modalità indicate nell'art. 23 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e nell'art. 59 del D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) , nonché nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:
  - a) dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30 fuori dei centri abitati ed all'interno del centro abitato "Osmannoro";
  - b) dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.00 nel Centro abitato "Sesto Fiorentino" ;
  - c) La Giunta, con proprio atto, potrà individuare le zone in cui è vietata la pubblicità fonica.
  - d) Nell'ambito di: eventi sportivi per strada o presso impianti sportivi, manifestazioni temporanee, sagre, feste popolari, trattenimenti musicali e

non, la pubblicità fonica può essere esercitata dalle 09.00 alle 23.00. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alla pubblicità elettorale, disciplinata da specifica normativa in materia.

11. L'apposizione di tende parasole deve rispettare le seguenti prescrizioni:
  1. Avere un'altezza minima dal marciapiede di m.l. 2,2 misurata dalla parte più bassa della tenda, ivi ricompresa l'eventuale balza pendente;
  2. Essere collocata a filo interno del profilo dello sporto (mazzette laterali e architravatura superiore) o, su comprovato impedimento tecnico, a filo esterno in aderenza al profilo stesso;
  3. Essere di colore chiaro.
12. Lo stemma del Comune non potrà essere usato nella realizzazione di qualsiasi mezzo pubblicitario commerciale, se non debitamente autorizzato.

#### **Art. 6 Veicoli speciali destinati a pubblicità itinerante**

1. E' sempre e comunque vietata la pubblicità itinerante realizzata mediante la sosta e la fermata su aree pubbliche o su aree private visibili da aree pubbliche di autoveicoli speciali di cui all'art. 54, lett. g) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 ed art. 203, comma II, lett. q), del D.P.R. n. 16/12/1992 n. 495, nonché dei veicoli di cui all'art. 53, comma 1, lettere g) e h), del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 ed art. 200, comma 2, lett. e), del DPR 16/12/1992 n. 495, nonché, infine, dei rimorchi di cui all'art. 56 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, utilizzati per la pubblicità quando siano uniti al veicolo trainante, fatte salve, in tutti i casi, brevissime fermate di servizio per necessità tecniche e funzionali del veicolo.
2. Nel territorio comunale è vietata la sosta dei rimorchi di cui all'art. 56 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 utilizzati per la pubblicità itinerante quando siano staccati dal veicolo trainante, sia su suolo pubblico che su suolo privato con visibilità da aree pubbliche.
3. Sui suddetti veicoli in sosta la pubblicità abusiva dovrà essere immediatamente coperta in modo che sia privata di efficacia, ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, da parte del Concessionario della Pubblicità.

### **TITOLO II - IMPIANTI PER AFFISSIONI PUBBLICHE**

#### **Art. 7 Definizione**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti collocati esclusivamente su aree pubbliche o su immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. Gli impianti per le pubbliche affissioni sono riservati di norma al Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione.

#### **Art. 8 Dimensionamento del piano**

1. E' consentita una superficie globale di spazi pubblicitari per affissioni pubbliche di 1505,60 mq.
2. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni è destinata:
  - per il 10% alle affissioni di natura istituzionale
  - per il 10% alle altre affissioni previste all'art. 20 del D. Lgs. 507/1993
  - Gli spazi rimanenti sono destinati alle affissioni di natura commerciale
3. La dislocazione dei nuovi impianti che si aggiungono ai precedenti è rappresentata negli allegati di cui all'articolo 24 del presente Piano. Ogni anno, entro il 31 ottobre, la Giunta Comunale, sulla base di proposta tecnica congiunta dei Settori Assetto del Territorio, Affari Generali e Polizia



Municipale può procedere alla revisione dell'elenco degli spazi disponibili individuati nei suddetti allegati, al fine di consentire eventuali nuove localizzazioni tenuto conto del mutare degli assetti insediativi ed infrastrutturali del territorio e/o della realizzazione di nuove opere pubbliche.

4. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta riportante l'indicazione: "Comune di Sesto Fiorentino – Pubbliche Affissioni" e il numero di individuazione dell'impianto.

#### **Art. 9 Tipologie**

1. Le tipologie di massima ammesse sono quelle previste all'art. 4 lettera A del presente piano.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti delle pubbliche affissioni, al loro adeguamento nel rispetto del Regolamento e del presente Piano generale degli Impianti, nonché al potenziamento degli impianti stessi, nei limiti previsti dalla normativa e nel quadro del Piano Generale degli Impianti.

### **TITOLO III - ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **Capo I – Disciplina degli "altri mezzi pubblicitari"**

#### **Art. 10 Definizione**

1. Sono definiti altri mezzi pubblicitari gli impianti non compresi tra quelli di pubblica affissione.
2. Gli impianti pubblicitari disciplinati dal presente titolo vengono classificati in:
  - a. Impianti permanenti (le tipologie indicate alla lettera "B.1" dell'art. 4 del presente Piano)
  - b. Impianti temporanei (le tipologie indicate alla lettera "B.2" dell'art. 4 del presente Piano)

#### **Art. 11 Localizzazioni degli impianti**

1. Su aree e impianti di proprietà comunale o in disponibilità dell'Ente, è consentita l'installazione di nuovi impianti pubblicitari esclusivamente nelle localizzazioni e per le tipologie previste agli allegati di cui all'articolo 24 del presente Piano e esclusivamente nei modi previsti al Titolo II – Capo II del Regolamento, per un totale di 1.450,40 mq. In aggiunta a quanto ivi rappresentato sono ammessi nuovi impianti tipo "poster" monofacciali, di dimensione cm. 600 (largh.) x 300 (alt.), non luminosi, da collocarsi sui seguenti impianti sportivi pubblici per ulteriori 72 mq.:
  - a. Stadio Torrini – n. 2 poster da posizionarsi dietro le tribune, lungo la Via di Cadenzano;
  - b. Campo di Baseball e Softball di Viale Togliatti – n. 1 poster da posizionarsi dietro le tribune;
  - c. Campo di Volpaia (in costruzione) – n. 1 poster da posizionarsi secondo la direttrice nord/sud atta a salvaguardare le visuali prospettiche su Monte Morello, lungo Via Volpaia;

Per un totale di 1.522,40 mq. di nuovi impianti, in aggiunta alle superfici già autorizzate.

2. L'installazione di impianti pubblicitari su beni di proprietà privata è ammessa solo se riferita all'attività svolta nell'immobile su cui insiste e nel rispetto delle norme del presente Piano.
3. Fatto salvo quanto già previsto al riguardo dal D. L.vo n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92, nei centri abitati limitatamente alle strade di tipo E ed F, per ragioni di interesse generale è consentito collocare mezzi pubblicitari a distanze inferiori a m. 3 dal limite della carreggiata e a mt. 15 dalle intersezioni nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e delle norme relative alle barriere architettoniche.
4. Gli impianti di cui al comma 1 non sono indicati negli Allegati di cui all'articolo 24.

## **Art. 12 Sponsor per manutenzione del verde pubblico**

1. L'Amministrazione potrà addivenire a forme di sponsorizzazione consentendo ai soggetti che assumono l'onere della manutenzione del verde pubblico l'installazione di targhe pubblicitarie, così come previsto dal Regolamento comunale del verde pubblico e privato.

## **Capo II - Disciplina delle preinsegne e frecce segnaletiche**

### **Art. 13 Oggetto**

1. Il presente capo disciplina le modalità per l'installazione di impianti e di segnali di direzione per attività economiche o indicazione di servizi utili (da qui in avanti "frecce").
2. Le norme del presente titolo hanno lo scopo di consentire l'installazione delle frecce, nell'ambito della zonizzazione di cui al successivo art. 15, nella salvaguardia del decoro e dell'ordine della strada in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali prospettiche.
3. L'installazione di nuovi impianti o di sole frecce su impianto esistente è disciplinata dal titolo II Capo II del Regolamento (Disciplina per la concessione a privati di spazi per la pubblicità su impianti comunali).

### **Art. 14 Categorie delle frecce per tipologia di attività segnalata**

1. Le frecce sono divise, per tipologia di attività segnalata, nelle seguenti categorie:
  - a. Attività produttive di beni o servizi.
  - b. Attività commerciali di media e grande superficie di vendita.
  - c. Attività commerciali di vicinato.
  - d. Attività ricettive.
  - e. Attività di ristorazione, sportive e ricreative.
  - f. Servizi utili importanti (Farmacie, sedi aziende e istituti pubblici o incaricati di pubblici servizi di interesse generale per i cittadini)
  - g. Altri servizi utili (Tutti i servizi utili di cui all'art. 136 del regolamento del codice della strada non ricompresi nella lettera precedente).
2. Le frecce hanno le caratteristiche grafiche stabilite nella tabella II 13/a (segnali di direzione urbani) del d.P.R. 495 del 16/12/1992 "regolamento di esecuzione del codice della strada", da qui in avanti "regolamento del codice della strada". Le dimensioni consentite sono solo quelle indicate come "piccola" e "normale".
3. Le iscrizioni dei segnali possono essere accompagnate dai simboli indicati dalle figure II, dal numero 100 al numero 231, del regolamento del codice della strada se le attività segnalate dalle frecce sono individuate in tale elenco di simboli. E' vietato l'inserimento di simboli diversi salvo che per le frecce di categoria f) per le quali può essere utilizzato un simbolo di riconoscibilità del servizio indicato.
4. Sulla freccia l'iscrizione testuale che descrive l'attività può essere sostituita dal logo o dal marchio commerciale dell'attività. Sono consentite iscrizioni su più righe, massimo due, solo per consentire la riproduzione più fedele possibile della ragione sociale o indicare la distanza dell'attività. Non sono consentite indicazioni per ogni singola attività su più frecce sullo stesso impianto né su impianti diversi posti nella stessa posizione e indicanti la medesima direzione. Non sono consentite ulteriori scritte reclamistiche.
5. Le frecce delle categorie a) b) e c) sono di colore nero con testo e linea di sottolineatura in giallo, le frecce delle categorie d) e) f) e g) sono di colore bianco con testo e linea di sottolineatura in nero.
6. Le frecce dovranno essere in estruso di alluminio. E' vietato l'uso della pellicola retroriflettente di classe 2.

### **Art. 15 Divisione del territorio ai fini di cui al presente Capo**

1. Il territorio comunale, ai fini della installazione delle frecce o preinsegne, è diviso nelle seguenti zone:
  - a. Osmannoro (coincidente con la delimitazione del centro abitato di Osmannoro), così come individuate nella tavola B, di cui al successivo articolo 24.

- I. Santa Cristina
- II. Ingromarket
- III. Osmannoro est
- IV. Osmannoro nord
- V. Osmannoro ovest
- b. Circonvallazione sud (via Pasolini, viale Ariosto, viale Togliatti)
- c. Circonvallazione nord (viale I maggio, via Cafiero, via Olmo, via Pisa, via Caduti del Lager, via di Vittorio, via Pratese)
- d. Olmi (via degli Olmi e Pratignone)
- e. Volpaia. (San Morese, Parri)
- f. Querciola. (zona de gasperi, querciola 1 e 2)
- g. Restante centro abitato di Sesto Fiorentino non compreso in altre zone.
- h. Aree urbane storiche come indicate dal Piano Strutturale comunale.
- i. Aree agricole collinari pedecollinari di pianura, collinare a prevalente naturalità come indicate dal Piano Strutturale Comunale.
- j. Aree fuori centro abitato non ricomprese nelle altre zone.
- 2. Le zone di cui alle lettere a I-V), d), e), f) del comma precedente sono delimitate da segnali di inizio zona di forma rettangolare di colore marrone con indicazione del nome della zona con scritta e cornice in bianco. Il segnale di fine zona è il medesimo di inizio barrato diagonalmente in rosso. Le zone di cui al presente comma sono perimetrare negli allegati E1- E2.
- 3. Ogni modifica al numero e alla delimitazione delle zone è decisa dalla Giunta Municipale sentiti i settori interessati.

#### **Art. 16 Piano delle installazioni**

- 1. Per ogni attività con sede nel territorio comunale possono essere installate fino a un massimo complessivo di dieci frecce; per le frecce della categoria b) sono installabili un massimo di dodici frecce.
- 2. Per ogni attività che abbia sede nei comuni limitrofi possono essere installate frecce della categorie b) e f), fino a un massimo di cinque frecce. Frecce delle altre categorie possono essere installate solo se la sede dista non più di cinquecento metri di percorso stradale dal confine con il Comune e comunque in numero massimo di due. Non possono essere installate frecce per attività che abbiano sede fuori del territorio comunale e dei comuni limitrofi.
- 3. Nella tabella di cui all'allegato C sono indicate le quantità massime di frecce installabili in ogni singola zona di cui all'art. 14 e le loro dimensioni. Le frecce di categoria "f" sono escluse dai limiti quantitativi.
- 4. Possono essere temporaneamente autorizzate delle frecce aggiuntive, fino al doppio di quelle previste dai commi precedenti, in caso di apertura di attività che possano provocare un particolare ed intenso traffico veicolare legato all'apertura dell'attività stessa.
- 5. Gli organi tecnici comunali valutano, con riguardo alla loro effettiva utilità, se e quante frecce aggiuntive siano autorizzabili e il periodo di superamento dei limiti stabiliti. Il periodo di superamento del limite non può comunque superare i quattro mesi.
- 6. Sui cartelli di segnalazione dei "luoghi del commercio" di cui all'art. 5, punto p), del Regolamento l'Amministrazione comunale può autorizzare, in deroga ai limiti numerici previsti dal presente piano, l'installazione di frecce riferite alle attività ivi svolte.
- 7. Ogni modifica alla tabella di cui all'allegato C è decisa dalla Giunta Municipale sentiti i settori interessati.
- 8. Può essere autorizzata l'installazione di frecce oltre il massimo consentito dall'allegato C nelle singole zone solo per motivi di preminente interesse pubblico.

#### **Art. 17 Divieti di installazione**

- 1. E' vietata l'installazione di impianti e frecce nei seguenti casi.
  - a. sui marciapiedi la cui larghezza è inferiore a un metro e mezzo salvo che per la categoria di frecce f).

- b. lungo i tratti di strada al cui margine laterale sono presenti facciate di fabbricati su cui vi siano finestre quando la perpendicolare alla facciata portata dal punto di installazione sia distante dalla finestra più vicina meno di tre metri. Questo divieto non si applica se il bordo inferiore della finestra è a più di 3 metri dal suolo.

#### **Art. 18 Tipologia e installazione impianti**

1. I tipi di impianti che possono essere di norma installati sono autorizzati dall'ufficio tecnico cui è affidato il procedimento amministrativo nella parte tecnica. Non è comunque consentita l'installazione di più di due frecce su impianti costituiti da un singolo palo.
2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed anche ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua e con tecniche specifiche di fondazione, sia globalmente che nei singoli elementi. La posa in opera dell'impianto deve essere eseguita a perfetta regola d'arte.
3. Gli impianti, nei centri abitati, non possono essere installati a distanze fra di loro minori di dieci metri lineari. Le distanze sono raddoppiate nel caso di installazioni fuori dei centri abitati. Gli impianti devono essere installati ad una distanza minima di dieci metri dalle aree di intersezione nei centri abitati e di venti metri fuori dei centri abitati. Possono essere prescritte, qualora ne ricorra la necessità, distanze superiori.
4. Su ogni impianto costituito da almeno due pali ognuno di almeno 60 mm di diametro è consentita di norma l'installazione di un massimo di otto frecce. Nelle zone "g", "h" e "i" il massimo consentito è di quattro frecce.
5. Ogni intervento che veda modificare la morfologia del sedime dell'edificio dove si intendono installare gli impianti deve verificare una coerenza formale e architettonica con l'esistente.
6. Le frecce non possono essere installate su impianti di proprietà comunale o comunque del proprietario della strada, salvo autorizzazione per casi di particolare interesse pubblico.

#### **Art. 19 Identificazione di frecce e impianti.**

1. Su ogni impianto e su ogni freccia deve essere applicata dal soggetto autorizzato una targhetta dove siano indicate le seguenti informazioni:
  - a) Ragione sociale del soggetto autorizzato.
  - b) Numero dell'autorizzazione.
  - c) Data di posa in opera dell'impianto o della freccia o della nuova iscrizione.
  - d) Data scadenza autorizzazione.
  - e) Identificativo dell'impianto o della freccia.Le targhette dovranno essere applicate in modo da risultare sempre leggibili. Il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla manutenzione periodica delle targhette.
2. Sul retro del freccia dovrà essere indicato anche il produttore del segnale.

#### **Art. 20 Oneri e responsabilità installazione e manutenzione.**

1. I soggetti autorizzati sono interamente responsabili del controllo e della manutenzione dell'impianto e delle frecce installate. Il controllo sul materiale posto in opera è effettuato dal soggetto autorizzato senza necessità di segnalazioni da parte dell'Amministrazione.
2. Il soggetto autorizzato è responsabile altresì di ogni danno che l'impianto o le frecce installate possano provocare sia a causa di cattiva o mancata manutenzione sia a causa di agenti naturali esterni.
3. Il soggetto autorizzato deve essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alla tenuta in esercizio di impianti e frecce autorizzate.

#### **Art. 21 Installazione su impianti esistenti.**

1. Le frecce possono essere installate su impianti esistenti purché autorizzati ai sensi del presente titolo; a tal fine il soggetto proprietario dell'impianto non potrà opporsi.
2. All'atto dell'installazione su impianto di proprietà di altri dovrà essere comunicato a questi ultimi l'avvenuta installazione indicando gli estremi dell'autorizzazione.

3. Per ogni impianto tutti i soggetti titolari dell'autorizzazione sono ritenuti responsabili in solido della corretta installazione della segnaletica collocata e dei relativi sostegni.
4. E' fatto obbligo ai proprietari degli impianti di mantenere un registro con annotati gli impianti installati, le frecce installate in proprio su ciascun impianto e le frecce installate da altri soggetti dai quali sia pervenuta la comunicazione di cui al comma precedente.

#### **Art. 22 Cessione e dismissione degli impianti**

1. I soggetti proprietari di impianti regolarmente autorizzati possono effettuare la cessione ad altro soggetto con precedenza per quelli che abbiano almeno una freccia autorizzata installata sullo stesso impianto.
2. La cessione ai fini del presente regolamento si intende perfezionata all'atto della comunicazione congiunta o separata dei rappresentanti legali dei soggetti cedente e cessionario al Comune dove siano riportati gli estremi dell'autorizzazione. L'autorizzazione si intende trasferita al nuovo soggetto che è obbligato al rispetto integrale delle prescrizioni lì contenute.
3. Qualora un soggetto intenda dismettere un impianto autorizzato di cui è proprietario e risulti impossibile la cessione ad altri, lo stesso effettuerà tramite lettera raccomandata una comunicazione ai titolari di autorizzazione per frecce ivi installate, e per conoscenza al Comune, avvertendo che lo stesso impianto sarà rimosso trascorsi quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Le frecce installate e rimosse, nel silenzio degli altri titolari di autorizzazione, unitamente all'impianto potranno essere smaltite senza che alcuno possa rivalersi in alcun modo sia nei confronti del soggetto proprietario dell'impianto che nei confronti del Comune. Le autorizzazioni delle altre frecce rimosse decadranno se trascorsi sessanta giorni i titolari non avranno presentato richiesta di autorizzazione per un nuovo impianto.
4. Il soggetto cessionario divenuto proprietario dell'impianto nella comunicazione al Comune di cui al comma due dichiarerà nella stessa di aver effettuato ogni verifica sulla stabilità dell'impianto e di aver provveduto, qualora ne sia stata ravvisata l'esigenza, al ripristino delle condizioni di cui all'art. 17.

### **TITOLO IV - INSEGNE**

#### **Art. 23 Insegne di esercizio**

1. Nelle *Aree Urbane storiche*, e sull' *Edilizia di base*, *l'Edilizia di base atipica* e *l'Edilizia speciale*, individuate nella tavola 2 del Regolamento urbanistico vigente, l'installazione delle insegne è soggetta alle seguenti prescrizioni:
  - a) sono vietate sulle coperture, sopra le pensiline e sui terrazzi dei fabbricati. Sono vietate altresì le insegne verticali ed orizzontali aggettanti dei tipo "a bandiera" escluse quelle di cui al successivo punto d;
  - b) le insegne "a cassonetto" ed altri tipi di installazioni pubblicitarie sono consentiti soltanto se collocati all'interno della specchiatura degli sporti al piano terreno dei fabbricati. Il cassonetto dovrà occupare interamente l'apposito vano e non potrà avere una sporgenza superiore a cm. 7 rispetto alla superficie esterna della muratura. Nel caso di dimostrata impossibilità tecnica a tale tipo di installazione, sarà consentito il posizionamento di insegne a lettere scatolari singole o dipinte, che dovranno essere collocate nel soprasporto e comunque al piano terreno del fabbricato, comunque entro il limite dimensionale di 3 mq di superficie;
  - c) sugli immobili ricompresi nel perimetro del centro commerciale naturale, è ammessa (in alternativa alle tipologie precedenti) l'installazione di pannelli monofacciali dipinti, non luminosi e non illuminati, realizzati su supporti non deteriorabili, comunque entro il limite dimensionale di 3 mq di superficie; lo spessore massimo del manufatto in questione non dovrà essere superiore a cm. 4. e lo stesso potrà essere collocato nel soprasporto, al piano terreno del fabbricato o comunque nel vano di pertinenza dell'esercizio commerciale, e deve avere le caratteristiche di insegna di esercizio;

- d) è ammessa l'installazione di insegne in aggetto del tipo "a bandiera" costituenti segnalazioni dei seguenti servizi di interesse pubblico generale: Farmacie, Ambulatori, Pronto Soccorso, Pubblica Assistenza, Posti Telefonici, Uffici Postali, Rivendite Generi di Monopolio, Totocalcio e Lotto, Servizi di Pubblica Sicurezza e di Vigilanza, Soccorso Stradale per i veicoli e stazioni di rifornimento carburanti.
2. Nelle *Aree Urbane recenti* e nelle *Aree urbane non consolidate* l'installazione di insegne è soggetta alle seguenti prescrizioni:
- a) sono vietate sulle coperture, sopra le pensiline e sui terrazzi dei fabbricati. Sono vietate altresì le insegne verticali ed orizzontali aggettanti del tipo "a bandiera" escluse quelle di cui al successivo punto c) e quelle collocate su sostegni a terra che ricadono nelle pertinenze dei fabbricati e sulle recinzioni delle medesime pertinenze, comunque entro il limite dimensionale di 3 mq di superficie ;
  - b) le insegne "a cassonetto" ed altri tipi di installazioni pubblicitarie sono consentiti soltanto se collocati all'interno della specchiatura degli sporti al piano terreno dei fabbricati. Il cassonetto dovrà occupare interamente l'apposito vano e non potrà avere una sporgenza superiore a cm. 7 rispetto alla superficie esterna della muratura. Nel caso di dimostrata impossibilità tecnica a tale tipo di installazione, sarà consentito il posizionamento di insegne a lettere scatolari singole che dovranno essere collocate nel soprasporto e comunque al piano terreno del fabbricato; possono essere ammesse insegne collocate sulla facciata soltanto nel caso di edifici interamente occupati da unica azienda produttiva, commerciale o di servizi, e comunque entro il limite dimensionale di 3 mq di superficie ;
  - c) è ammessa l'installazione di insegne in aggetto del tipo "a bandiera" costituenti segnalazioni dei seguenti servizi di interesse pubblico generale: Farmacie, Ambulatori, Pronto Soccorso, Pubblica Assistenza, Posti Telefonici, Uffici Postali, Rivendite Generi di Monopolio, Totocalcio e Lotto, Servizi di Pubblica Sicurezza e di Vigilanza, Soccorso Stradale per i veicoli e stazioni di rifornimento carburanti.
3. Nelle *Aree Produttive*, nei *Poli funzionali*, nelle *Aree urbane non consolidate* ricomprese nell'*UTOE Osmannoro*, l'installazione di insegne è soggetta alle seguenti prescrizioni:
- a) oltre alle insegne di cui al precedente punto 2, possono essere ammesse installazioni di insegne applicate sulle facciate di dimensioni fino a 6 mq, purché risultino inserite armoniosamente nel contesto architettonico dell'edificio. Se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli, potranno raggiungere i mq. 20, saranno suscettibili di un ulteriore aumento di superficie fino al 50%, qualora il prospetto dei fabbricati e il fronte stradale consenta l'inserimento del manufatto senza pregiudizi estetico-ambientali.
  - b) è ammessa l'apposizione di insegne giustapposte a pannellature di mascheramento di volumi tecnici, posti in copertura, solo se arretrate rispetto al filo della facciata sottostante e parallele al suo piano di giacitura, e solo se conseguono una sufficiente coerenza con il disegno dei fronti con cui si relazionano, per forme, materiali dimensioni e criteri compositivi. In tal caso l'installazione dovrà essere preceduta dalla presentazione di un parere preventivo idoneo a verificare la compatibilità morfologica ed architettonica con il complesso immobiliare stesso;
  - c) sono vietate installazioni di insegne pubblicitarie sulle coperture dei fabbricati, che non siano riconducibili al caso di cui alla precedente lettera b) e quelle del tipo "a bandiera" se aggettanti su area pubblica o di uso pubblico;
  - d) sono ammesse le insegne montate su sostegni infissi al suolo negli spazi di pertinenza dei fabbricati delimitati da recinzioni, entro i limiti dimensionali di cui alla lettera a) ;
  - e) nei complessi immobiliari a destinazione produttiva e/o terziaria, realizzati sulla base di un progetto unitario o piano attuativo, privi di un sistema di recinzione, è possibile l'installazione di un totem la cui altezza massima non potrà superare ml. 4,50 purché in presenza di più attività sia predisposto per contenerle tutte. L'installazione dovrà essere preceduta dalla presentazione di un parere preventivo idoneo a verificare la compatibilità morfologica ed architettonica con il complesso immobiliare stesso;

- f) nei casi di nuova costruzione o ristrutturazione di interi complessi immobiliari sulla base di progetti unitari o piani urbanistici attuativi, non è esclusa la possibilità di approvare, anche in parziale deroga alle presenti norme, insegne che rivestano carattere innovativo, nel rispetto delle caratteristiche morfologiche ed architettoniche del fabbricato cui si riferiscono e/o dei fabbricati contermini e prospicienti. A tal fine dovrà essere richiesto parere preventivo al Comune, che dovrà acquisire il parere favorevole della Commissione Edilizia comunale.
- 4) Nelle *Aree libere intraurbane*, nelle *Aree collinari a prevalente naturalità*, nelle *Aree agricole pedecollinari e collinari* e nelle *Aree agricole di pianura*, sono ammesse soltanto le installazioni di insegne di cui alla lettera d) del precedente punto 1).
- a) Su edifici a prevalente destinazione commerciale, ricettiva sono ammesse le insegne di cui alla lettera b) del precedente punto 1), solo se di limitate dimensioni a lettere singole, da collocarsi nella parte sovrastante gli sporti del piano terreno ed aventi uno sviluppo orizzontale non superiore alla larghezza degli sporti medesimi.

## **TITOLO V - ALLEGATI**

### **Art. 24 Allegati**

1. Costituiscono allegati integranti del presente Piano generale:
- A - Tabella - Elenco dei nuovi impianti destinati alle pubbliche affissioni e degli altri nuovi impianti pubblicitari, esclusi gli impianti di cui all'articolo 11 del presente impianto.
- B - Tavola - Individuazione delle localizzazioni dei nuovi impianti elencati nella Tabella A;
- C - Tabella preinsegne e frecce di indicazione per categoria;
- D- Elenco aste viarie compatibili per l'installazione degli standard ai pali della pubblica illuminazione;
- E - Numero due tavole zonizzazione installazione frecce/preinsegne (E1, E2), per le zone di cui all'art. 15 comma 2.
- F- Tavola di perimetrazione della zona speciale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulla pubblica affissione.